



COMUNE DI NOTARESCO

(Provincia di TERAMO)

Via Castello n.6

ORIGINALE

Registro Generale n. 863

DETERMINAZIONE AREA “FINANZIARIA”

N. 233 DEL 19-12-2019

AREA FINANZIARIA - IL RESPONSABILE

Oggetto: Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2019 (CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018)

Il responsabile del servizio

Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2019 (CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018)

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data 19.04.2019, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
con delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 19.04.2019, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;
con delibera di Giunta Comunale n. 57 in data 10.07.2019, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2019;

Premesso che:

- il D.L.gs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - o **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - o **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.L.gs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione*

e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. .. in data ..., recante linee di indirizzo per la delegazione di parte pubblica, in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo 2019;

Visto l'art. 23, c. 2, D.L.gs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.L.gs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2019;

Ricordato che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi € 99.000,00 e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse (pari a €, *inserire tipologia delle voci di spesa escluse dal limite come stanziato dall'ente*), è di € 99.000,00;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.*

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2019, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2018 e che, sulla base dei dati di pre-consuntivo, il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2019.;
- *(per gli enti che nel 2015 erano soggetti al Patto di stabilità interno)* nell'anno 2018 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2019 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Dato atto che:

- nel corso dell'anno 2019 sono previste n. 1 cessazione di personale che permettono l'incremento della parte stabile del fondo per retribuzione d'anzianità;
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;
- che nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2019:
 sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 15, c. 1, lett. k), comprensive di quelle relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016) sulla base dei criteri contrattati in data e del relativo regolamento, approvato in data;
- sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 1, c. 1091, L. 30 dicembre 2018, n. 145, relative agli incentivi per il potenziamento della riscossione dei tributi comunali sulla base dei criteri contrattati in data e del relativo regolamento, approvato in data

(OPPURE)

- non** sono state inserite le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 15, c. 1, lett. k), relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016) in quanto l'ente non ha ancora provveduto a contrattare i criteri e, di conseguenza, non ha approvato il relativo regolamento;
- non** sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 1, c. 1091, L. 30 dicembre 2018, n. 145, relative agli incentivi per il potenziamento della riscossione dei tributi comunali sulla base dei criteri contrattati in data e del relativo regolamento, approvato in data

Rilevato che l'art. 68, c. 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2019, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

Richiamate le seguenti determinazioni del Servizio Finanziario:

- n. 120 del 12.12.2013, con la quale si determinava l'entità del fondo 2013 in euro 105.300,00;
- n. 109 del 01.06.2014, con la quale si determinava l'entità del fondo 2014 in euro 105.276,00;
- n. 219 del 17.11.2015, con la quale si determinava l'entità del fondo 2015 in euro 105.000,00 + 5.500,00 di resti del fondo non utilizzato del 2014;
- n. 233 del 02.12.2016, con la quale si determinava l'entità del fondo 2016 in euro 99.000,00;
- n. 207 del 20.12.2017, con la quale si determinava l'entità del fondo 2017 in euro 99.000,00;
- n. 196 del 28.12.2018, con la quale si determinava l'entità del fondo 2017 in euro 88.336,34;

Richiamato l'art. 67, comma 1, del contratto per il comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018, Fondo risorse decentrate - Costituzione, ai sensi del quale:

1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

Dato atto che il Ministero esercita i controlli sul rispetto del principio della riduzione del costo del personale per mezzo del conto annuale, alla cui certificazione sono tenuti il responsabile del personale e i revisori dei conti; la scheda informativa 1°, infatti, al punto 21 prevede il rispetto del disposto dell'art. 1, comma 557, della legge finanziaria 2007 e successive modificazioni ed integrazioni. La stessa Corte dei Conti vigila sul rispetto di tale vincolo mediante l'analisi dei questionari dei revisori dei conti al rendiconto di gestione.

Vista la relazione tecnica rimessa dalla ditta affidataria dell'incarico di rideterminazione del Fondo 2019, acquisita al prot. 15786 del 19.12.2019;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2019, nell'ammontare complessivo pari ad € 85.113,92 come da prospetto "*Fondo risorse decentrate - anno 2019*", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**ALL. A**);

Evidenziato che non sussistono economie dell'anno 2018 da riportare sul 2019;

Per quanto riguarda la spesa per le posizioni organizzative, il CCNL conferma che anch'esse sono assoggettate a limite unitamente al Fondo per i dipendenti. Come previsto dall'art. 67 comma 7, "la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.". In sostanza, non è tanto il Fondo risorse decentrate a dover mantenere il limite del 2016, ma l'insieme delle risorse dato dalla somma tra fondo dipendenti e spesa per Posizioni organizzative. Il tema in realtà interessa il Comune in modo marginale, proprio in quanto il Fondo come ricostituito con i calcoli descritti è sensibilmente diminuito, e non sussistono quindi problemi di mantenimento del valore 2016.

Dato atto che le risorse fisse ammontano ad euro 52.515,00, di cui 39.500,00 per progressioni orizzontali in godimento e 13.015,00 per indennità di comparto in godimento. Pertanto le risorse variabili disponibili per la ripartizione sono di euro 32.598,21 da impegnare sul bilancio 2019.

Considerato che, in relazione alla destinazione delle risorse variabili, il contratto decentrato integrativo sottoscritto in data 06.11.2019, ed autorizzato con delibera di Giunta n. 111 del 13.12.2019, prevede le seguenti destinazioni: a) progressioni orizzontali; b) indennità di comparto; c) indennità di particolari responsabilità di cui all'art. 17 comma 2 CCNL 01.04.1999 come integrato dall'art. 36 comma 2 CCNL 22.01.2004; d) indennità di rischio, turno, reperibilità, maneggio valori ed attività disagiate.

Richiamata la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, la quale ritiene che nel concetto di "*trattamento accessorio*" oggetto di eventuale decurtazione si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti che ha attestato la congruità del fondo produttività.

Visto il D.L.gs. n. 267/2000;

Visto il D.L.gs. n. 118/2011;

Visto il D.L.gs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Determina

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione.

2) Di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2019, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 (ALL. A);

- 3) Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2019 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2019 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2019 relativi alla spesa del personale;
- 5) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2019, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2020, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile.
- 6) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2019 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).
- 7) Rideterminare l'entità del fondo produttività 2019 in euro 85.113,92 (a fronte di: 88.336,34 del 2018), oltre oneri riflessi ed Irap di legge, dando atto che non sussistono rimanenze da utilizzare del precedente fondo 2018;
- 8) Dare atto che il fondo, così determinato, si compone per euro 52.515,00 di somme fisse e vincolate quali indennità di comparto (13.015,00), progressioni orizzontali (39.500,00), già presenti e impegnate nei diversi capitoli di bilancio relativi agli stipendi del personale, in quanto parte fissa della retribuzione, e per euro 32.598,21 di somme variabili destinate alla ripartizione in sede di contrattazione collettiva decentrata.
- 9) Di dare atto che la spesa residua, necessaria per la liquidazione annuale delle indennità accessorie anno 2019, è impegnata ai capitoli 181, 181/1 (oneri riflessi) e 187 (Irap) del P.E.G. 2019;
- 10) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.L.gs. n. 165/2001;
- 11) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 12) Di trasmettere il presente provvedimento: - all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa; - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maggitti Franco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità

Visto l'impegno di spesa n.

Vista la proposta di liquidazione n.

ATTESTA

- La sussistenza della copertura finanziaria e la regolarità contabile della presente determina;
- La non esecutività della presente determina per

Notaresco, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Maggitti Franco

Il Responsabile del Servizio

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Albo Pretorio n. _____

Dalla Residenza Comunale lì,

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE

(De Luca Annamaria)